



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n.15 del 04 agosto 2015)

III^ DIREZIONE - Viabilità Metropolitana

Servizio Programmazione OO.PP. e Servizi Integrati

## **DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE**

Recante patti e condizioni per le prestazioni relative al servizio per l'espletamento dell'attività di sorveglianza e ricognizione archeologica durante l'esecuzione dei lavori e redazione relazione finale specialistica, nell'ambito lavori di O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C 257/2015: "Lavori urgenti per la realizzazione di opere di contenimento e protezione di un tratto di versante a monte della S.P. 54 in loc. Sottocastello ricadente nel territorio di Rometta (ME)" Cod. ME 124, comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie ai sensi della vigente normativa.

CIG : 8332645C2C CUP : J57B15000440001

### **Premesso**

- **che** con Ordinanza 30 maggio 2015, n. 257, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Dirigente Generale del D.R.P.C. nella qualità di Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio anche nella Città Metropolitana di Messina;
- **che** l'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 257 del 30/05/2015, dispone per l'espletamento delle attività di cui alla citata ordinanza, che il Commissario Delegato può avvalersi delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
- **che con** la Disposizione n° 75 del 09/03/2018 del Dirigente Generale è stato nominato R.U.P. l'Arch. Francesco Orsi, per i lavori in oggetto indicati;
- **che** in data 05/12/2019 è stato redatto dall'Ing. Anna CHIOFALO e dai Geomm. Filadelfo MAGNO e Mario LUCCHESI il Progetto relativo ai "Lavori urgenti per la realizzazione di opere di contenimento e protezione di un tratto di versante a monte della S.P. 54 in loc. Sottocastello ricadente nel territorio di Rometta (ME)" Cod. ME 124;
- **che** detto progetto è stato validato in data 03/01/2020 ed approvato in linea tecnica con parere n.01 del 07.01.2020;
- **che** con propria Determinazione a contrarre n. 77 del 23/01/2020 il R.U.P. ha approvato il progetto relativo al "Lavori urgenti per la realizzazione di opere di contenimento e protezione di un tratto di versante a monte della S.P. 54 in loc. Sottocastello ricadente nel territorio di Rometta (ME)" Cod. ME 124", la lettera d'invito ed il disciplinare di gara;
- **che** con Determinazione Dirigenziale n. 896 del 15/10/2020 è stato affidato definitivamente l'appalto all'impresa URANIA S.r.L. con sede legale in Firenzuola (FI) - Viale Giovanni XXIII, 2F - P.I. 02280690484 con il ribasso del 42,900%;

- **che** il finanziamento del progetto è stato assicurato con D.D.G. 186 del 04 marzo 2020 con imputazione al Capitolo 5972 per le occorrenze della O.C.D.P.C. 257/2015;
- **che** nel Q.T.E. di progetto sono inserite le spese per la vigilanza archeologica pari ad € 8.200,00, tutto compreso;
- **che** il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, con parere prot. n. 0008194 del 24/12/2019 esprimeva il proprio assenso a condizione che *“tutti i lavori di scavo o movimento terra dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza di personale tecnico (archeologi) incaricato dalla Ditta appaltante...”*;
- **che** la richiesta vigilanza è necessaria per la supervisione delle attività di cantiere ed il controllo del materiale di risulta, in modo da consentire speditezza nell'esecuzione dei lavori, salvo l'acquisizione di nuove informazioni, durante il corso dei lavori, relative ad eventuali elementi archeologicamente rilevanti;
- **che** stante l'impossibilità, da parte dei Funzionari della Sovrintendenza, di espletare l'attività di vigilanza, e non sussistendo la possibilità di avvalersi di professionalità presenti in pianta organica di questo Ente, in relazione alle condizioni e caratteristiche dell'incarico da conferire ed alle specifiche competenze professionali necessarie per espletare l'incarico de quo, è opportuno avvalersi di professionisti esterni (archeologi o laureati con titolo equipollente), di comprovata esperienza nel settore, al fine di potere accertare eventuali reperti d'interesse, prima che venga collocata la rete di protezione nel versante;
- **che** si palesa l'esigenza di procedere, con l'urgenza del caso, ad affidare detto incarico ad una figura esterna, in possesso della laurea in archeologia o titolo equipollente, dotata d'adeguata professionalità ed idonea specializzazione, per l'espletamento dell'attività di vigilanza archeologica, al fine di consentire il regolare sviluppo dei lavori;
- **che** l'esigenza di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure d'affidamento dell'incarico in argomento, finalizzate alla rapida disponibilità della figura dell'archeologo, propedeutico alla sorveglianza, ricognizione archeologica puntuale, durante l'esecuzione dei lavori, e redazione di una relazione finale specialistica, si è ritenuto applicare l'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120 del 11/09/2020“ per affidamenti di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

**Tutto ciò premesso**

**Il giorno ventotto del mese di Gennaio dell'anno duemilaventuno**, presso la sede della Città Metropolitana di Messina, con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge, i signori:

- 1) Ing. Armando CAPPADONIA, domiciliato per la sua carica in Messina, Corso Cavour, Palazzo della Provincia, il quale interviene, ai sensi del Decreto sindacale n. 214 del 29/11/2019, nella qualità di Dirigente ad interim della III Direzione Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, C.F. 80002760835, autorizzato alla firma del contratto ai sensi di legge, di seguito chiamato per brevità anche *“Committente”*.
- 2) Dott. Archeologo **Letterio Giordano**, nato a **Messina** il 07/03/1979 e residente in **Saponara (ME)**, Via Bertone n. 2 , Cod. Fisc.: GRD LTR 79C07 F158C, inserito nell'elenco dei professionisti istituito con

D.D.G. 5085/2008, - per l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00 - dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con D.D.G. 7822/2009 ed aggiornato dallo stesso con D.D.G. n. 103/2011 e D.D.G. 114/2012, di seguito chiamato per brevità anche *Professionista*;

Con la sottoscrizione del presente disciplinare convengono e stipulano quanto segue:

#### ***Articolo 1 (Obblighi legali)***

1. Il *Professionista* è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del *Professionista* ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; Egli è obbligato ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal *Committente*, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare le procedure che competono a questi ultimi.
3. Il *Professionista* elegge domicilio presso la propria residenza in Saponara (ME), Via Bertone n. 2

#### ***Articolo 2 (Svolgimento dell'incarico - Descrizione delle prestazioni)***

1. Il *Professionista* è obbligato a svolgere l'incarico affidatogli conformemente a quanto stabilito e dettato con la presente convenzione e secondo le direttive impartite dal *Committente* per mezzo del Responsabile Unico del Procedimento e sulla base degli atti di programmazione dell'Ente.
2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono nell'assistenza archeologica di sorveglianza e ricognizione durante l'esecuzione dei lavori, sotto la Direzione Scientifica della Soprintendenza Archeologica di Messina. Al termine dell'attività dovrà essere prodotta una relazione finale specialistica, secondo gli standard richiesti dalla Soprintendenza medesima.
3. Il *Professionista* s'impegna ad ottemperare tempestivamente alle integrazioni o modifiche richiesti dalla Soprintendenza in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del servizio, nonché ai diversi orientamenti che il *Committente* abbia a manifestare sui punti fondamentali, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
4. Il *Professionista* rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
5. Il *Committente* s'impegna a fornire al *Professionista*, tutto quanto in suo possesso in relazione alla prestazione da eseguire.
6. Il *Professionista* s'impegna a:
  - a) produrre n. 3 copie di ogni elaborato, già retribuite con il compenso qui stabilito, e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta del *Committente*.

- b) produrre, prima del pagamento dei corrispettivi, una copia degli elaborati su supporto informatico in formato standardizzato tipo DOC, DWG, DXF, oltre ad una copia completa in formato PDF di tutti gli elaborati trasmessi.
7. Ferma restando la proprietà intellettuale dell'elaborato, a favore del tecnico incaricato, il *Committente* è autorizzato all'utilizzazione piena ed esclusiva dello stesso, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso d'affidamento a terzi per verifiche di più approfondito livello.

#### ***Articolo 3 (Durata dell'incarico)***

I termini per l'espletamento delle prestazioni di cui al presente incarico decorrono dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, sino al completamento delle operazioni di sorveglianza e ricognizione archeologica durante l'esecuzione dei lavori e redazione della relazione finale specialistica e, comunque, sino all'avviso della Soprintendenza per i Beni Archeologici.

#### ***Articolo 4 (Onorari e rimborso spese)***

1. Gli onorari e il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi alle competenze spettanti al *Professionista*, sono quelli convenuti ed immodificabili ai sensi dell'articolo 2225 C.C., e più precisamente, un compenso deducibile dalle attività svolte durante i lavori, compensate secondo il tariffario nazionale degli archeologi vigente, pari ad € 6.463,00 a cui va applicato un ribasso pari al 20% ottenendo così un importo netto di € 5.170,40 oltre IVA ed Oneri Fiscali (se necessari);
2. In caso di perizie suppletive – autorizzate secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti – o necessarie per attività di scavo verrà corrisposto al *Professionista* un rimborso pari all'onorario corrispondente all'effettivo lavoro di sorveglianza, eccedente la durata effettiva dei lavori, con l'avvertenza che l'importo complessivo (comprensivo di IVA ed oneri fiscali) non potrà superare la somma di € 8.200,00, inserita nel Q.T.E. di progetto per la sorveglianza archeologica;
2. Il superiore onorario comprende quanto dovuto al *Professionista* per l'assolvimento dell'incarico affidatogli, incluse tutte le spese di studio strettamente necessarie ad esso.
3. Non saranno rimborsate spese e/o compensi accessori che non siano stati preventivamente autorizzati dal *Committente*.
4. Per la liquidazione del compenso al *Professionista*, si provvederà dopo l'accettazione formale delle prestazioni da parte della Soprintendenza Archeologica di Messina e del Responsabile del Procedimento, ed è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese e relativa nota compenso, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento.
5. L'importo spettante al *Professionista* sarà liquidato al netto della ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
6. Il Dott. Letterio Giordano, sulla base di quanto sopra rappresentato e delle risultanze della negoziazione, di cui al presente atto, accetta i criteri per la determinazione del compenso, e accetta di eseguire l'incarico per la somma di **€ 5.170,40 (già ribassata del 20%)**.

#### **Articolo 5 (Penali)**

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all'1 per mille dell'importo dei compensi stabiliti con la presente convenzione, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 3; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del *Professionista* per eventuali maggiori danni subiti dal *Committente*.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

#### **Articolo 6 (Definizione delle controversie)**

Le controversie che non fosse possibile definire in via amministrativa, saranno deferite al giudice. In tal caso è competente il foro di Messina.

#### **Articolo 7 (Spese fiscali)**

Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione in caso d'uso della medesima e, in tal caso, le relative spese saranno a carico della parte che richiederà la registrazione dell'atto stesso.

#### **Articolo 8 (Rinvio ad altre disposizioni)**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione d'incarico, si fa riferimento alla vigente legislazione Regionale e Nazionale in materia d'incarichi professionali, e comunque alle disposizioni del Codice Civile ed ad ogni altra norma in materia vigente per quanto compatibile.

#### **Articolo 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

I pagamenti saranno effettuati sul c.c. bancario/postale indicato che il *Professionista* dichiara essere dedicato secondo il disposto dell'art. 3 - comma 1 - della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Il conto dedicato del dott. archeologo Letterio GIORDANO è identificato con codice IBAN:

IT 72 G 02008 82640 000101624758 della Banca UniCredit, filiale di Villafranca Tirrena (ME), intestato a Letterio Giordano.

Il *Professionista* assume gli obblighi di cui alla sopra citata Legge 13 Agosto 2010 n. 136, tra i quali l'inserimento, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui al presente contratto, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Il fatto che le transazioni, previste dall'art. 3 -comma 8- della Legge 136/2010, vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Il *Committente* verifica in occasione di ogni pagamento al *Professionista* e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 11 (incompatibilità)**

Il Professionista dichiara di essere a conoscenza delle vigenti norme in materia, comprese quelle relative alla incompatibilità per le prestazioni professionali per conto di enti pubblici. Con la sottoscrizione del presente disciplinare conferma di avere i requisiti prescritti e che non esiste alcuna condizione di incompatibilità o inconfiribilità.

**Art. 12 (insussistenza conflitti interesse)**

Il Professionista dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere interessato in appalti di opere pubbliche, né di trovarsi nelle altre situazioni di incompatibilità previste dalla legge. Dichiara, inoltre di non avere rapporti con le Amministrazioni e Enti Pubblici che ostino l'espletamento dell'incarico ricevuto.

**Articolo 10 (Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, s'informa il *Professionista* che i dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

**Articolo 11 (Disposizioni transitorie)**

Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il *Professionista* incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per il *Committente* affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

*Il Committente*  


*Il Professionista*  
